



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 11, 32, 41 e 117, commi 1 e 2, lettera q), della Costituzione;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 198 del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTA la notifica, effettuata alla Commissione europea in data 20 maggio 2020 da parte del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;

RILEVATO che, per le modalità attuative, il suindicato articolo 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «*è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea*»;

VISTA la notifica effettuata alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della misura di aiuto oggetto del suindicato decreto attuativo;

VISTA la decisione positiva C (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020 (pubblicata in data 17 febbraio 2021 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'articolo 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ritenendo ammissibile ai fini della determinazione dei danni subiti dai beneficiari, quale periodo di riferimento complessivo, l'arco temporale dal 1 marzo al 15 giugno 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 gennaio 2021, n.34, (di seguito «D.M. 34/2021») pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.38 del 15 febbraio 2021, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

VISTA la nota inviata anche all'ENAC dal Capo di Gabinetto, prot. n. 5947 del 17 febbraio 2021, in atti prot. n. 1107 del 18 febbraio 2021, con la quale, nell'evidenziare, tra l'altro, il periodo di ammissibilità al beneficio indicato nella predetta decisione della Commissione europea, si rimanda all'integrale contenuto della stessa ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al fondo per la compensazione a carico dell'Ente;

VISTA la nota pervenuta il giorno 19 febbraio 2021 e acquisita dalla Direzione Generale per gli aeroporti e il trasporto aereo (di seguito "DGATA") con prot. n. 1148 di pari data, con cui la compagnia aerea Air Dolomiti S.p.A. - Linee Aeree Regionali Europee (di seguito "Air Dolomiti S.p.A."), con sede in Villafranca di Verona (VR), Via Paolo Bembo n. 70, Frazione Dossobuono, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 00728280322, R.E.A. 279563, Partita Iva 00445990310, ha presentato la propria domanda di accesso al fondo per la compensazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

VISTA la nota prot. n. 1156 del 19 febbraio 2021, con la quale la DGATA ha trasmesso all'Ente nazionale dell'aviazione civile (di seguito "ENAC") la domanda della Air Dolomiti S.p.A., ai fini dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.M. 34/2021;

VISTE le note prott. nn. 24834-P e 25474-P del 5 marzo 2021, quest'ultima in atti prot. n. 1511 di pari data, con le quali l'ENAC ha richiesto ad Air Dolomiti S.p.A. documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 30463-P del 18 marzo 2021, in atti prot. n. 1883 di pari data, con la quale l'ENAC ha richiesto ad Air Dolomiti S.p.A., su indicazione della DGATA, di inviare, a integrazione della documentazione già trasmessa, la versione firmata digitalmente della relazione dell'esperto indipendente prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c) del suddetto D.M. 34/2021, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dello stesso esperto attestante la paternità della firma olografa apposta su detta relazione;

VISTI i documenti integrativi trasmessi all'ENAC da Air Dolomiti S.p.A., a riscontro delle richieste di integrazione, il 5 marzo 2021, il 10 marzo 2021 e il 18 marzo 2021, acquisiti dall'ENAC rispettivamente con prott. nn. 25388 del 5 marzo 2021, 27465 dell'11 marzo 2021, 30845 del 18 marzo 2021 (quest'ultimo in atti DGATA prot. n. 1890, di pari data);

VISTA altresì l'integrazione alla relazione redatta dall'esperto indipendente, trasmessa da Air Dolomiti S.p.A. all'ENAC, a riscontro delle richieste di integrazione, il 23 marzo 2021 e acquisita dall'ENAC con prot. n. 32721 di pari data (in atti DGATA prot. n. 2017 di pari data);

VISTA la nota prot. n. 33496-P del 24 marzo 2021, in atti prot. n. 2098 di pari data, con la quale l'ENAC ha trasmesso la relazione conclusiva dell'istruttoria svolta sulla domanda di Air Dolomiti S.p.A.;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata dall'ENAC, che si conclude con la seguente motivazione (testualmente):

“Sulla base dell'analisi condotta, sia sulla relazione dell'esperto indipendente sia sulle successive integrazioni redatte dallo stesso esperto, Dott. Molinari, necessarie per dimostrare l'esistenza del nesso causale tra le misure regolamentari di natura restrittiva adottate dalle autorità italiane e il danno subito dalla compagnia nei tre periodi considerati, si ritiene che i dati prodotti dal vettore siano pienamente idonei e consentono l'erogazione del fondo come compensazione dei danni provocati dalla pandemia da Covid 19.

Nella relazione redatta ai sensi dell'art.3 del Decreto del 27.1.21 e allegata all'istanza del 19 febbraio u.s., il Dott. Molinari ha attestato che il danno subito da Air Dolomiti S.p.A. è pari a € 15.974.532.

A seguito della verifica condotta da parte di ENAC e sulla base di quanto dichiarato dall'esperto indipendente anche nelle relazioni integrative, la società ha dimostrato di aver contabilizzato una

variazione negativa dell'EBITDA del periodo 1 marzo - 15 giugno 2020, rispetto ad analogo periodo, dell'esercizio precedente pari a complessivi Euro 15.751.206.”;

RITENUTO, sulla base delle conclusioni riportate nella relazione ENAC sull'istruttoria e per le motivazioni in essa contenute, di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 34/2021, all'accoglimento della istanza di accesso al fondo, presentata dalla compagnia aerea Air Dolomiti S.p.A., per i danni subiti nel periodo 1 marzo – 15 giugno 2020 e per l'importo suindicato,

DECRETA:

Articolo 1

È accolta l'istanza di accesso al Fondo per la compensazione di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, presentata dalla compagnia aerea Air Dolomiti S.p.A. – Linee Aeree Regionali Europee, con sede in Villafranca di Verona (VR), Via Paolo Bembo n. 70, Frazione Dossobuono, C.F. 00728280322, Partita Iva 00445990310, e agli atti con prot. n. 1148 del 19 febbraio 2021.

Articolo 2

È riconosciuto alla compagnia aerea Air Dolomiti S.p.A. – Linee Aeree Regionali Europee l'importo di € 15.751.206,00 (quindicimilionsettecentocinquantomiladuecentosei/00) quale compensazione dei danni subiti, ai sensi del citato art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Articolo 3

Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie che hanno presentato domanda ai sensi del D.M. 34/2021 sia complessivamente superiore alle risorse stanziare nel fondo di cui all'articolo 198 del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si fa riserva di rideterminare proporzionalmente, con successivo provvedimento, il contributo di cui all'articolo 2, rispetto al totale del contributo statale, in applicazione dell'art. 5 comma 3 del D.M. 34/2021.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Costantino Fiorillo